



Tribunale di Catania

Quarta CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA

Oggi 2.2.2026, innanzi al dott. Mariano Sciacca, sono comparsi:

Per l'attore\opponente l'avv. [REDACTED];

Per il convenuto\opposto l'avv. [REDACTED] [REDACTED], oggi sostituito dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

I procuratori delle parti precisano le conclusioni.

Il Giudice

pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.

Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.

N. RG [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

Parte_1, c.f. [REDACTED] *C.F._1* elettivamente domiciliata in [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] (c.f. *C.F._2*) e
dell'Avv. [REDACTED] (C.F. *C.F._3*), dai quali è rappresentata e
difesa sia congiuntamente che disgiuntamente.

Opponente

pagina 1 di 6

contro

Controparte_1 (P. Iva [REDACTED] *P.IVA_1*, C.f. *P.IVA_2*, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di [REDACTED] ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 07/06/2017 con numero [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [REDACTED] (C.F. *C.F._4*) ed [REDACTED] (C.F. *C.F._5*, con domicilio eletto in [REDACTED]).

Opposta

DECISA ALL'UDIENZA DEL 2.2.2026 AI SENSI DELL'ART. 281 SEXIES CPC, SULLE CONCLUSIONI PRECISATE COME IN ATTI.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione, notificato in data 19.4.2024, *Parte_1* ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Catania in data 22-23.2.2024 nel procedimento RG n. [REDACTED] e notificato in data 11.3.2024, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento di complessivi € 16.254,23 nonché accessori spese e competenze della fase monitoria, in favore di *Controparte_1* quale cessionaria del credito originariamente vantato da *Parte_2* in forza di contratto di finanziamento del 26.2.2015.

Nell'atto di citazione l'opponente eccepiva:

- carenza di legittimazione attiva di *Controparte_1* assumendo l'inidoneità del contratto di cessione prodotto, giacché in lingua straniera oltre che privo di riferimenti specifici al credito azionato e della lista dei crediti ceduti, perché priva di timbro e firma;
- disconoscimento della firma apposta al contratto di finanziamento;
- nullità del decreto per difetto di prova certa, liquida ed esigibile del credito.

Concludeva, pertanto, chiedendo: " *Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, ed in accoglimento dei motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: - Ritenere e dichiarare nullo ed inefficace e per l'effetto revocare il predetto decreto ingiuntivo n. [REDACTED], emesso telematicamente dal Tribunale di Catania, in data [REDACTED], in quanto infondato, ingiusto ed illegittimo, per i motivi sopra meglio esposti da intendersi qui riportati e trascritti integralmente; -ritenere e dichiarare che nessuna somma la sig.ra *Parte_1* deve alla *Controparte_1* per i motivi sopra meglio esposti da intendersi qui riportati e trascritti integralmente; - in via subordinata comunque ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della *CP_1* per i motivi sopra meglio esposti da intendersi qui integralmente riportati e trascritti. -Condannare infine la *Controparte_1* in persona del suo amm.re unico e legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese, competenze e onorari di causa da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori costituiti e domiciliatari. "*

Si costituiva in giudizio *Controparte_1* chiedendo in via preliminare termine per esperire la mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010, e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, deducendo:

- la titolarità del credito in forza di cessione *pro soluto* del 22.6.2017 nell'ambito di operazione di cartolarizzazione ex L. 130/1999 e art. 58 TUB, con pubblicazione sulla

- G.U. n. [REDACTED] (cfr. doc 4 fasc. monitorio) e produzione del contratto di cessione (cfr. doc. 8 fasc. monitorio) con lista crediti ceduti (cfr. doc.9 fasc. monitorio);
- la comunicazione della cessione all'opponente con raccomandata del 7.9.2017 (cfr. doc. n. 7 fascicolo monitorio);
 - la prova del credito mediante contratto di finanziamento, piano di ammortamento, documentazione reddituale e prova dell'erogazione (cfr. doc 6-8-9).
 - Il disconoscimento della firma apposta al contratto di finanziamento si presentava del tutto generico e privo di specifiche contestazioni, sicché l'eccezione doveva ritenersi irrilevante; in subordine, proponeva istanza di verifica ai sensi dell'art. 216 c.p.c., chiedendo la nomina di un consulente tecnico grafologo e l'acquisizione di scritture di comparazione.

Concludeva, dunque, chiedendo: *“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via pregiudiziale - Concedere alla CP_1 il termine per attivare il procedimento di mediazione; In via preliminare, nel merito, - concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. [REDACTED] del 23.02.2024 emesso dal Tribunale di Catania, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Catania. In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la Sig.ra Parte_1 al pagamento in favore della società Controparte_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrente”.*

Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. veniva confermata l'udienza del 17.3.2025 (poi differita al 21.3.2025), ed assegnato alle parti termine per le memorie ex art. 171 ter c.p.c.

Nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c. l'opponente contestava la documentazione prodotta, rilevando, in particolare, che nessun estratto conto era stato depositato né nella fase monitoria né in sede di opposizione.

Di poi, parte opposta sosteneva la piena validità del contratto di cessione prodotto, sebbene redatto in lingua inglese, evidenziando che l'obbligo di utilizzare la lingua italiana riguardasse esclusivamente gli atti processuali e non le produzioni documentali.

Successivamente, con ordinanza relativa alla prima udienza del 21.3.2025, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnato a parte opposta termine per l'esperimento del procedimento di mediazione, e rinviata l'udienza al 23.6.2025.

Veniva poi depositato da parte opposta il verbale negativo di mediazione, ed, infine, con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 23.6.2025, ritenuta l'irrilevanza dei mezzi istruttori richiesti e la causa matura per la decisione, si rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 22.12.2025 E POI DEL 2.2.2026.

Tanto esposto, osserva questo Giudicante come le domande proposte dall'opponente siano infondate e meritino, pertanto, di essere respinte per le ragioni che seguono.

-In via preliminare, va valutato il profilo di legittimazione ad agire e della conseguente titolarità del credito in capo alla società opposta Controparte_1

Or, come statuito dalla Corte di Cassazione, da ultimo, nella pronuncia n. 10786/2024: “*in ragione della rilevanza d'ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti è onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione attiva nel corso del giudizio, tale prova deve essere data non solo allegando la Gazzetta Ufficiale recante l'avviso dell'avvenuta cessione, da parte della banca alla cessionaria di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti ingiunti in pagamento*”.

La società opposta sostiene di essere divenuta titolare del credito relativo al contratto di finanziamento stipulato da *Parte 1* con *Parte 2* in forza di contratto di cessione *pro soluto* del [REDACTED], avvenuto nell'ambito di operazione di cartolarizzazione ex L. 130/1999 e art. 58 TUB, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale [REDACTED].

L'opponente ha dedotto l'inidoneità probatoria del contratto di cessione prodotto da *CP 1* [...] perché redatto in lingua inglese e non tradotto, tuttavia, l'eccezione non è meritevole di accoglimento, posto che l'art. 122 c.p.c. impone l'uso della lingua italiana per gli atti del processo, ma non per i documenti prodotti come prova.

Pertanto, la mancata traduzione non comporta nullità della produzione, potendo il giudice valutarla se ne comprende il contenuto o ordinare la traduzione ove necessario e, nel caso di specie, il contratto è stato esaminato e risulta coerente con l'avviso di cessione e la comunicazione del cedente, sicché non vi è ragione di escluderne la rilevanza probatoria.

È vero che la Gazzetta Ufficiale non consente di individuare nominativamente il credito azionato; tuttavia, in atti è presente la raccomandata del [REDACTED] (cfr. doc n.7 fascicolo monitorio) con cui *Parte 2* ha comunicato all'opponente la cessione del credito a *Controparte 1* indicando il numero di contratto (n. [REDACTED]).

Tale documentazione, appare sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito in capo all'opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva.

Tale conclusione non contrasta con la circostanza per cui la pubblicazione dell'avviso si pone sullo stesso piano degli oneri prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., in quanto l'avviso consente comunque l'identificazione, mediante rinvio, della cessione e delle sue parti e, unitamente al compendio documentale in atti, permette comunque l'individuazione del credito oggetto della vicenda circolatoria, anche qualora la cessione sia avvenuta in blocco a mezzo cartolarizzazione.

Sul tema, si ritiene di condividere la posizione espressa da Cass. civ., Sezione III, 16.04.2021 n. 10200, che ha ritenuto la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all'inclusione del credito nella cessione idonea ai fini della prova dell'identificazione del credito ceduto, sulla base del principio per cui tale atto di scienza, reso noto alla controparte mediante deposito nell'opposizione, insieme alla disponibilità del titolo, costituisce elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito.

Tale conclusione ha trovato seguito nella più recente giurisprudenza di merito: si vedano, tra le altre, Tribunale Treviso, ordinanze 12.10.2021 e 22.11.21, che, pur escludendo la sussistenza della prova della cessione nel caso esaminato (in sede di esecuzione forzata), ha comunque attribuito alla dichiarazione di scienza del cedente valenza indiziaria che, insieme ad altri elementi (quale, appunto, il possesso del titolo esecutivo), potrebbe fondare un ragionamento presuntivo in ordine alla titolarità del credito, posto che, come ricordato, per il contratto di cessione di crediti in blocco non è prevista la forma scritta né *ad substantiam* né *ad probationem*.

Nel caso in esame, essendo presente in atti la dichiarazione del cedente, può dunque ritenersi che il credito, anche grazie all'avviso di cessione ed al possesso del titolo da parte del creditore odierno opposto, sia identificato univocamente quale trasferito dal cedente-dichiarante al cessionario odierno opposto, senza che sussista alcun profilo di incertezza nell'individuazione dei crediti trasferiti.

Si osserva, peraltro, che anche la giurisprudenza della Suprema Corte, nel valutare i requisiti necessari per la prova della titolarità del credito, attribuisce importanza dirimente al solo fatto che gli elementi complessivi consentano di individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione (ex multis, Cass. civ., Sez. I, n. 31188/2017); non può neanche assumere rilievo, ai presenti fini, l'omissione dell'adempimento della pubblicazione dei dati indicativi dei crediti ceduti ai sensi dell'art. 7.1 co. 6 l. 130/1999, in quanto trattasi di disposizione la cui violazione non comporta in alcun modo l'inopponibilità della cessione o l'impossibilità di provare *aliunde* l'oggetto della cessione.

- Quanto al disconoscimento della sottoscrizione, si ricorda che esso, per essere efficace, deve essere formulato in modo chiaro e circostanziato.

L'opponente si è limitata a un disconoscimento generico, privo di indicazioni specifiche che non giustifica l'ammissione di una CTU grafologica in assenza di contestazioni specifiche e plausibili.

Inoltre, non è stata proposta querela di falso ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c., sicché il documento prodotto conserva piena efficacia probatoria fino a querela accolta.

Va aggiunto che il giudice, anche in assenza di istanza di verifica, può valutare altri elementi di prova idonei a dimostrare l'esistenza del contratto, quali: l'adempimento parziale delle obbligazioni e la disponibilità, da parte del creditore, di documenti personali del debitore (carta d'identità, codice fiscale, buste paga), normalmente acquisiti in sede di stipula del finanziamento.

Nel caso in esame, la produzione del contratto di finanziamento, unitamente alla documentazione reddituale e alla prova dell'erogazione, consente di ritenere dimostrata la conclusione del rapporto.

-Riguardo la contestazione del *quantum* richiesto col decreto ingiuntivo, si rileva che la documentazione prodotta dalla creditrice appare sufficiente a provare il credito.

Deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.

Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.

Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovvero il contratto di finanziamento stipulato in data [REDACTED] tra l'opponente e Parte 2, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.

L'opponente ha contestato la documentazione prodotta, evidenziando che nessun estratto conto era stato depositato, tuttavia, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di documentazione complessiva idonea: contratto di finanziamento, piano di ammortamento e prova dell'erogazione.

Difatti, non è necessario l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, trattandosi di credito derivante da contratto di finanziamento e non da conto corrente.

Come osservato in giurisprudenza di merito, *l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è "aperto" e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore* (cfr. Tribunale di Napoli Nord, sentenza n. 1366/2024; Tribunale Lecce n.764/2020; Tribunale Patti n.675/2021; Tribunale Brindisi n.1699/2021).

Ed ancora, *in punto di prova del credito nei giudizi in cui la pretesa creditoria trae origine da un contratto di prestito personale, a differenza dei contratti di conto corrente, il creditore può limitarsi, ai sensi dell'art. 2697 c.c. ad allegare il contratto di finanziamento azionato e non è necessaria la produzione dell'estratto conto analitico delle partite di dare e avere, essendo già stabilito nel contratto di finanziamento l'andamento negoziale* (cfr. Corte d'Appello di Torino n. 319/2025; Tribunale di Ivrea n. 863/2023).

Poiché nel caso di specie l'opponente si è limitato a generiche contestazioni sul valore dell'estratto certificato, senza contestare l'erogazione delle somme, né di aver dato parziale esecuzione al contratto, si ritiene validamente provato il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento.

La pronuncia sulle spese segue la soccombenza, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- **rigetta** l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], emesso dal Tribunale di Catania in data [REDACTED] procedimento RG n. [REDACTED];

- **Condanna** parte opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta, che liquida rispettivamente in € [REDACTED] a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa ex Articolo 281 *sexies* cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.

Così deciso in data 2.2.2026.

dal TRIBUNALE ORDINARIO di Catania

Il Presidente di sezione

(dott. Mariano Sciacca)